

Codice A1502B

D.D. 18 dicembre 2023, n. 742

Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori previsto dall'art. 26 della l.r. 13/2020 modificato dall'art. 14 della l.r. 8/2021. Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione conclusiva del Fondo. Impegno di spesa di Euro 50.780,81 (IVA inclusa) a favore di Finpiemonte S.p.A. sul cap. 137060 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, ..



ATTO DD 742/A1500A/2023

DEL 18/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori previsto dall'art. 26 della l.r. 13/2020 modificato dall'art. 14 della l.r. 8/2021. Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione conclusiva del Fondo. Impegno di spesa di Euro 50.780,81 (IVA inclusa) a favore di Finpiemonte S.p.A. sul cap. 137060 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, annualità 2023-2024, per la copertura degli oneri di gestione.

Viste:

- la Legge Regionale 29 maggio 2020, n. 13. "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19" ed in particolare l'art. 26 che prevede la costituzione e l'attivazione del "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori" per l'erogazione di un contributo a fondo perduto una tantum a favore delle lavoratrici ed i lavoratori in condizione di riduzione della retribuzione per sospensione o cessazione della prestazione di lavoro nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020 a seguito della proclamata emergenza Covid-19;
- la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023" ed in

particolare l'art. 14 che ha modificato il sopra citato art. 26 individuando altri destinatari ai contributi a fondo perduto previsti dal "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori".

Premesso che:

con deliberazione n. 6-2130 del 23.10.2020 la Giunta regionale ha approvato la Misura "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori" con la dotazione finanziaria di Euro 10.000.000,00;

con determinazione dirigenziale n. 652 del 09.11.2020 è stato costituito il "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori" e sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse alla costituzione del Fondo medesimo ed è stata prevista una spesa di Euro 10.000.000,00;

con determinazione dirigenziale n. 735 del 30.11.2020 è stato approvato lo schema di contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione del "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori" per un importo a preventivo di Euro 378.850,02 (I.V.A. inclusa), annualità 2020, 2021 e 2022; schema di contratto sottoscritto digitalmente da entrambe le parti e repertoriato con il numero 49 in data 19.01.2021;

con deliberazione n. 3 - 3813 del 24.09.2021 a norma di quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 8/2021 è stato:

- approvata la Misura denominata "Interventi per contrastare gli effetti da Covid-19 in favore di lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori";
- approvato requisiti, modalità e procedure per la concessione del contributo ai destinatari individuati nell'ambito della Misura;
- destinato per l'attuazione della Misura risorse pari a Euro 9.252.600,00, che trovano copertura nelle risorse non attribuite in relazione agli interventi di cui all'articolo 26 della l.r. 13/2020 in restituzione da Finpiemonte S.p.A.;
- demandato alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro l'adozione di tutti gli atti necessari per dare attuazione alla Misura;

con determinazione n. 637 del 02.11.2021 è stato approvato lo schema di atto integrativo e modificativo del contratto rep. n. 49/2021 per l'affidamento a Finpiemonte della gestione del "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori" che disciplina le ulteriori attività da affidare alla società in house in attuazione della D.G.R. n. 3 - 3813 del 24.09.2021; schema di atto integrativo e modificativo sottoscritto digitalmente da entrambe le parti e repertoriato con il n. 436 in data 24.12.2021; l'atto integrativo e modificativo è scaduto il 31.12.2022.

Dato atto che Finpiemonte, non avendo terminato la gestione del Fondo in oggetto indicato entro la predetta scadenza per quanto riguarda le attività di controllo ha proseguito senza soluzione di continuità dal 01.01.2023 tali attività;

dato atto che:

con la D.G.R. n. 2-6472 del 16.02.2018, la Giunta regionale è stata approvata una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di "in house providing" in favore di Finpiemonte S.p.A, integrata dalla D.G.R. n. 21-6536 del 20.02.2023;

con la determinazione dirigenziale n. 43 del 27.02.2018 è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., integrata dalla determinazione dirigenziale n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, rettificata dalla D.D. 91/A1000A/2023;

Visti:

- la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale si è proceduto alla riorganizzazione societaria dell'istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) ed è stata assunta la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che (secondo lo schema dell'in house providing) esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione;
- l'art. 2, comma 2, lettera a), della Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17, che prevede la possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
- la delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che iscrive Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. nell'elenco relativo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house";
- la D.G.R. n. 21-2976 del 12.03.2021 "Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte" che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte modificando e sostituendo la precedente disciplina di cui all'allegato alla citata D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017;
- la D.G.R. n. 27 - 5128 del 27 maggio 2022 con la quale è stata approvata la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", sottoscritta in data 14 luglio 2022;
- la D.G.R. n. 33-5720 del 30.09.2022 con la quale è stato approvato lo Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A..

omissis

Dato atto che con nota, inviata tramite PEC, prot. n. 138955/A1500A del 23.08.2023, la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro ha richiesto l'offerta economica per procedere ad un affidamento a Finpiemonte S.p.A. per la gestione conclusiva delle attività relativamente al "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori" in attuazione delle D.G.R. n. 6 - 2130 del 23.10.2020 e n. 3 - 3813 del 24.09.2021, a norma della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 con la quale è stata approvata la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", sottoscritta in data 14 luglio 2022;

preso atto che con nota prot. n. 23-39831 del 03.11.2023, prot. reg. 147533/A1500A del 07.11.2023 inviata tramite PEC alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, Finpiemonte S.p.A. ha presentato l'offerta riguardante la gestione conclusiva del "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori", acquisita agli atti della Direzione medesima per un importo di Euro 50.780,81 (IVA inclusa), nella predetta nota la società in house ha comunicato la conclusione delle attività riferite al I^ Bando previsto ai sensi dell'art. 26 della l.r. 13/2020, in attuazione della D.G.R. n. 6 - 2130 del 23.10.2020.

omissis

Dato atto dell'esito positivo della valutazione dell'offerta economica, effettuata con riferimento alle caratteristiche specifiche del "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori" e alle tempistiche di realizzazione delle attività ivi previste.

Dato atto che l'importo degli oneri di gestione pari ad Euro 50.780,81 (IVA inclusa) risulta ripartito

come sotto specificato:

- anno 2023 - Euro 33.267,00 (IVA esclusa), l'importo complessivo IVA inclusa a carico del bilancio gestionale 2023-2025, annualità 2023 è pari ad Euro 40.585,74,
- anno 2024 - Euro 8.356,61 (IVA esclusa), l'importo complessivo IVA inclusa a carico del bilancio gestionale 2023-2025, annualità 2024 è pari ad Euro 10.195,07.

Dato atto:

- dello schema di contratto di affidamento inerente la gestione conclusiva del "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori", (Allegato A);
- della possibilità di impegnare le risorse per la copertura degli oneri derivanti dal predetto contratto riconosciuta con gli stanziamenti previsti dalla Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra procedere:

all'affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione conclusiva del "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori" in conformità alla deliberazione attuativa del Fondo sopra citata e della D.G.R. n. 27 - 5128 del 27 maggio 2022 con la quale è stata approvata la nuova "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." sottoscritta in data 14 luglio 2022;

ad approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo PEC con nota prot. n. 23 - 39831 del 03.11.2023, prot. reg. n. 147533/A1500A del 07.11.2023, inviata alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro e acquisita agli atti della medesima;

ad approvare, quale Allegato A alla presente determinazione, lo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. avente ad oggetto l'affidamento della gestione conclusiva del "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori";

ad impegnare, a copertura degli oneri derivanti dal citato affidamento per le attività già svolte/da svolgere, la somma complessiva di Euro 50.780,81 (Euro 41.623,61 oltre IVA) a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), sul bilancio di previsione finanziario 2023-2025, secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata, a valere sul capitolo 137060 (Missione 15 - Programma 15.03 Sostegno all'occupazione):

- anno 2023: Euro 40.585,74 (Euro 33.267,00 oltre IVA),
- anno 2024: Euro 10.195,07 (Euro 8.356,61 oltre IVA);

verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

si dà atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- la D.G.R. n. 43 - 3529 del 09.07.2021 che approva il Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale abrogando, al contempo, il precedente regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- la Deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2023, n. 3-6447 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023- 2025;
- il D.Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36, articoli 7 e 13 inerenti rispettivamente al regime speciale degli affidamenti in house e ai principi comuni in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del Codice degli appalti;
- la legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la DGR n. 1-6763 del 27.04.2023 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";
- la legge regionale n. 14 del 31.07.2023 - "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la D.G.R. n. 17-7391 del 03.08.2023 - "Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023";
- la DGR n. 12-7810 del 29.11.2023 - Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Variazione compensativa per il triennio 2023-2025 tra capitoli di spesa regionali all'interno della

stessa Missione e dello stesso Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (DIR. A11, A15, A20 e A22);

DETERMINA

Di affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione conclusiva del "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori" in conformità ai provvedimenti attuativi del Fondo citati in premessa e alla D.G.R. n. 27 - 5128 del 27 maggio 2022 con la quale è stata approvata la nuova "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." sottoscritta in data 14 luglio 2022;

di approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo PEC con nota prot. n. 23 - 39831 del 03.11.2023, prot. reg. n. 147533/A1500A del 07.11.2023, inviata alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro e acquisita agli atti della medesima;

di approvare lo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., allegato alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), avente ad oggetto l'affidamento della gestione conclusiva del "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori";

di impegnare, a copertura degli oneri di gestione derivanti dal citato affidamento per le attività già svolte/da svolgere, la somma complessiva di Euro 50.780,81 (IVA inclusa) a favore di Finpiemonte (cod. beneficiario 12613), sul bilancio di previsione finanziario 2023-2025, secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata, a valere sul cap. 137060 (Missione 15 - Programma 15.03 Sostegno all'occupazione) - impegni di spesa delegati su capitolo della struttura amministrativa responsabile A1502B - Politiche del Lavoro:

- anno 2023: Euro 40.585,74 (Euro 33.267,00 oltre IVA),
- anno 2024: Euro 10.195,07 (Euro 8.356,61 oltre IVA);

di dare atto che:

- il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale;
- le transazioni elementari dei suddetti impegni sono rappresentate nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- per quanto riguarda le transazioni relative al pagamento degli oneri di gestione sono escluse dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 in quanto si tratta di operazioni commerciali riferite ad affidamenti in house.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ai fini dell'efficacia del presente atto, e dell'art. 37 del medesimo decreto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO)

Firmato digitalmente da Arturo Faggio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. CONTRATTO_ATT_RES._FDO_386_DD.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE ATTIVITA’ CONCLUSIVE DEL “FONDO PER LAVORATRICI E LAVORATORI IN DISAGIO ECONOMICO SENZA AMMORTIZZATORI” (FONDO 386).

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, in persona del Direttore pro tempore _____, domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino Grattacielo Piemonte Piazza Piemonte, 1, C.F. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro _____ i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale _____, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito _____, _____, (nel seguito Finpiemonte); nel seguito, ove congiuntamente, anche “Parti”.

PREMESSO CHE

a) con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della

competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c) ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14 luglio 2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

d) Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e) con l'art. 26 della L.R. 13/2020 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19" è stata prevista

presso Finpiemonte S.p.A. la costituzione di un fondo di sostegno al reddito, sotto forma di contributo una tantum, per le lavoratrici ed i lavoratori che non hanno avuto accesso ad alcun tipo di ammortizzatore e che hanno subito una riduzione della retribuzione a causa della sospensione o della cessazione della prestazione lavorativa, nel periodo da marzo 2020 a maggio 2020, a seguito della proclamata emergenza Covid-19;

f) con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 – 2130 del 23.10.2020 è stato approvato il contenuto della Misura “Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori” (nel seguito Misura);

g) con determinazione n. 652 del 09.11.2020 è stata disposto:

- l’individuazione di Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore della Misura;
- di demandare a Finpiemonte S.p.A. la realizzazione dell’Avviso pubblico alle lavoratrici e ai lavoratori, individuati nella scheda tecnica allegata alla sopra citata deliberazione, che devono presentare domanda per accedere ai contributi ivi previsti

h) con determinazione n. 735 del 30.11.2020 è stato approvato lo schema di contratto per l’affidamento a Finpiemonte delle attività di gestione della Misura, sottoscritto digitalmente da entrambe le parti e repertoriato con il n. 49 in data 19.01.2021;

i) con l’art. 14 della l.r. 8/2021 è stato modificato il sopra citato art. 26 individuando altri destinatari ai contributi a fondo perduto previsti dal “Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori”;

j) con deliberazione n. 3 – 3813 del 24.09.2021 la Giunta regionale a norma di quanto previsto dall’art. 14 della L.R. 8/2021 ha:

- approvato la Misura denominata “Interventi per contrastare gli effetti da

Covid-19 in favore di lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori”;

- approvato requisiti, modalità e procedure per la concessione del contributo ai destinatari individuati nell’ambito della Misura;

- destinato per l’attuazione della Misura risorse pari a Euro 9.252.600,00 che trovano copertura nelle risorse non attribuite in relazione agli interventi di cui all’articolo 26 della l.r. 13/2020 in restituzione da Finpiemonte S.p.A.;

- demandato alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro l’adozione di tutti gli atti necessari per dare attuazione alla Misura;

k) con determinazione n. 637 del 02.11.2021 è stato approvato lo schema di atto integrativo e modificativo del contratto rep. n. 49/2021 per l’affidamento a Finpiemonte della gestione del “Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori” che disciplina le ulteriori attività da affidare alla società in house in attuazione della D.G.R. n. 3 – 3813 del 24.09.2021; schema di atto integrativo e modificativo sottoscritto digitalmente da entrambe le parti e repertoriato con il n. 436 in data 24.12.2021, l’atto integrativo e modificativo aveva durata fino al 31.12.2022;

l) successivamente al 31.12.2022 Finpiemonte, ha fatto presente che occorre proseguire con le attività di controllo previste dalla Misura e in accordo con la Direzione regionale, con il presente contratto si da copertura allo svolgimento di tali attività che proseguiranno fino al 31.12.2024.

Le Parti con il presente contratto intendono disciplinare le attività svolte e da svolgere fino al 31.12.2024, volte alla gestione conclusiva della Misura “Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori”, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività dettagliate al successivo art. 2 riguardanti in particolare le attività già svolte e da svolgere da Finpiemonte fino al 31.12.2024 nell'ambito della Misura "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori", a completamento dell'esecuzione del precedente contratto recante il numero di repertorio 49 del 19.01.2021 come integrato e modificato dall'atto recante il numero di repertorio 436 del 24.12.2021, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa richiamata in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto affida a Finpiemonte le seguenti attività:

- a) attività propedeutiche alla definizione del bando (contrattualistica, offerte economiche) e monitoraggio in itinere;
- b) controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate;
- c) eventuale adozione degli atti di revoca e tentativo di recupero indebiti (attraverso il monitoraggio degli obblighi di restituzione e notifica inadempienti agli uffici regionali per iscrizione a ruolo);
- d) attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti e chiusura conti correnti;
- e) acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale;
- f) servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di

supporto ai beneficiari;

g) predisposizione della documentazione ex art. 21 della Convenzione Quadro.

2. Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione Quadro, la Regione affida a Finpiemonte i controlli di tipo documentale su tutte le operazioni finanziate.

3. Ai sensi dell'art. 12 della Convenzione Quadro, Finpiemonte informa i beneficiari circa l'esito dei controlli effettuati e, con frequenza quadrimestrale), trasmette alla Direzione affidante una relazione sui controlli effettuati sulle operazioni finanziate e sull'esito degli stessi.

4. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

5. Ai sensi dell'art. 21, comma 6 della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispose la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e art. 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro l'ispezione e il controllo della

documentazione relativa all'attività conclusiva della Misura "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori",, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. Alla data del 31.12.2022 le giacenze sul Fondo 386 istituito per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto in relazione alle lavoratrici e ai lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori ammontavano ad Euro 53.734,25.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria del Fondo di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del medesimo periodo e gli interessi.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha durata fino al 31.12.2024.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nei provvedimenti attuativi richiamati in premessa e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell'art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (a mezzo pec con prot. n. 147533/A1500A del 07.11.2023), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 41.623,61 oltre IVA per complessivi Euro 50.780,81, riconosciuto per le attività svolte e da svolgersi nel periodo 2023-2024, come dettagliato nel suddetto preventivo di spesa. In virtù della natura delle attività ancora da svolgere, le Parti concordano nell'utilizzare il parametro di congruità previsto per la gestione delle sovvenzioni dalla D.D. n. 80 del 24.02.2023, successivamente rettificata dalla D.D. n. 91 del 28.02.2023.

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 137060 del Bilancio regionale 2023-2025, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito nella legge 21.06.2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente alla Direzione regionale affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, la Direzione affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili,

estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi adottati nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta

della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale

n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Finpiemonte si attiene alle prescrizioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte 2023-2025 in materia di conclusione contratti di lavoro ed attribuzione incarichi.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d’uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriatura presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972. L’imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente.

L’assolvimento dell’imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1552, anno di riferimento 2023.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Direttore pro-tempore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e

Lavoro

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività relative alla gestione conclusiva della Misura "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori", di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del 27 maggio 2022, n. 27-5128.

Quale responsabile, FINPIEMONTE S.p.A. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- b) raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d) esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato

del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

a) dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)

b) eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione alla Misura denominata "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori" in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.);

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:
individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone

fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del

Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile

esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente,

sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi

alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale

consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del

GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure

tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine

di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di

cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il

rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della

natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile

del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero,

anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati

ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti,

incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto

riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella

realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a

qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle

attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 742/A1500A/2023 DEL 18/12/2023**

Impegno N.: 2023/23948

Descrizione: FONDO PER LAVORATRICI E LAVORATORI IN DISAGIO ECONOMICO SENZA AMMORTIZZATORI PREVISTO DALL'ART. 26 DELLA L.R. 13/2020 MODIFICATO DALL'ART. 14 DELLA L.R. 8/2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLA GESTIONE CONCLUSIVA DEL FONDO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.780,81 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI FINPIEMONTE S.P.A. SUL CAP. 137060 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025, ANNUALITÀ 2023-2024, PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE.

Importo (€): 40.585,74

Cap.: 137060 / 2023 - CORRISPETTIVI A FINPIEMONTE PER LA GESTIONE DI FONDI CHE PROMUOVONO: SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA, AL LAVORO AUTONOMO, ALLE START UP INNOVATIVE, ALLE AGENZIE FORMATIVE E LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI (L.R. 34/2008, L.R. 19/2014, L.R. 12/2004, L.R. 23/2004, L.R. 9/2015, L. 215/1992 E L.R. 28/2007)

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Affidamenti in house

Soggetto: Cod. 12613

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: Cod. 1503 - Sostegno all'occupazione

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 742/A1500A/2023 DEL 18/12/2023**

Impegno N.: 2024/5204

Descrizione: FONDO PER LAVORATRICI E LAVORATORI IN DISAGIO ECONOMICO SENZA AMMORTIZZATORI PREVISTO DALL'ART. 26 DELLA L.R. 13/2020 MODIFICATO DALL'ART. 14 DELLA L.R. 8/2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLA GESTIONE CONCLUSIVA DEL FONDO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.780,81 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI FINPIEMONTE S.P.A. SUL CAP. 137060 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025, ANNUALITÀ 2023-2024, PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE.

Importo (€): 10.195,07

Cap.: 137060 / 2024 - CORRISPETTIVI A FINPIEMONTE PER LA GESTIONE DI FONDI CHE PROMUOVONO: SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA, AL LAVORO AUTONOMO, ALLE START UP INNOVATIVE, ALLE AGENZIE FORMATIVE E LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI (L.R. 34/2008, L.R. 19/2014, L.R. 12/2004, L.R. 23/2004, L.R. 9/2015, L. 215/1992 E L.R. 28/2007)

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Affidamenti in house

Soggetto: Cod. 12613

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: Cod. 1503 - Sostegno all'occupazione